



OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 – Aggiornamenti all'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL CONSERVATORE

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - e s.m.i.;

Visto l'art. 2188 c.c. – Registro delle imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 03.05.2018;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28.10.2021 - Convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro per l'espletamento delle funzioni di Segreteria Generale;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 09.11.2021 - Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Responsabile per la Transizione al digitale e del Responsabile del potere sostitutivo;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”*;

Considerato l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato *“Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi”* il quale prevede, al primo comma, *che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;*

Rilevato che le norme citate si inquadrano tra gli interventi legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative e che, sinergicamente, forniscono gli strumenti più idonei alla semplificazione, attribuendo la competenza esclusiva del Conservatore di tutte le fasi procedurali della cancellazione d'ufficio, ex D.P.R. n. 247/2004, dall'avvio sino all'adozione del provvedimento finale;



Considerato che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

Visto l'articolo 3 comma 1 lett. b), c) del D.P.R. n. 247/2004, ai sensi del quale il verificarsi delle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, la mancanza del codice fiscale comportano l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di persone;

Visto la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP attuativa del D.P.R. 247/2004;

Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

Vista la determinazione del Conservatore n. 3 del 15/03/2022, comprendente n. 20 società di persone, aventi sede nella provincia di Crotona per le quali è stato disposto l'avvio del procedimento di cancellazione sussistendo i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3, lett. b) e c) in quanto era stato rilevato:

- che presso l'Anagrafe tributaria le imprese in elenco risultano con la Partita IVA cessata, in contrasto, pertanto, con l'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l'esercizio dell'attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;
- è stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per più di tre anni, a seguito di mancato pagamento del diritto annuale camerale e mancanza di iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;

Considerato, altresì, che in data 08.04.2022 l'avvio del procedimento di cancellazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata massiva attraverso la creazione di protocolli d'ufficio ed avvalendosi delle procedure approntate dalla società Infocamere S.c.p.a ;

Effettuata la relativa pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento di cancellazione in data 15/03/2022 e fino al 29/04/2022;

Considerato che dell'avvio del procedimento ne è stata data notizia alle imprese coinvolte con nota prot.1490/2022 a mezzo pubblicazione al sito camerale in data 17/03/2022 nell'apposita sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio delle società di persone ex d.p.r. n. 247/04 nonché attraverso la pubblicazione all'albo camerale per 45 giorni dal 16/03/2022 al 30/04/2022;

Effettuate, nell'ambito del citato procedimento ed in ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 40 del DL n. 76/2020, la dovuta verifica tramite l'accesso alla banca dati dell'Agenzia dell'Entrate circa la titolarità, in capo alle società, di eventuali beni immobili iscritti;

Considerato che non sono risultati immobili in capo alle società interessate al procedimento di cancellazione de quo;

Visto che una società dell'elenco pubblicato e a cui è stato iscritto l'avvio del procedimento di cancellazione, in data 04/04/2022 ha presentato domanda di iscrizione di indirizzo pec e che tale circostanza costituendo elemento che rileva un compimento di un atto di gestione comporta il non poter procedere, allo stato, alla relativa cancellazione dal registro delle imprese;

Tenuto conto che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società allegare al presente provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività;

Valutato che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;



Tenuto conto che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" per comunicare agli enti terzi (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) l'avvenuta cancellazione delle suddette imprese e che pertanto si procederà a comunicare ai suddetti enti l'avvenuta cancellazione a mezzo a pec ;

Valutato che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

Sentito il responsabile dell'Ufficio Registro Imprese ed acquisito il suo favorevole parere;

Ritenuta la propria competenza in merito;

DETERMINA

- di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese, le società indicate nel nuovo elenco aggiornato ed allegato che consta di n.19 posizioni, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. 247/04 e dell' art 40, commi 1 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 ;
- di pubblicare la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone ai sensi del D.P.R. 247/04 ";
- di comunicare le avvenute cancellazioni all'Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate con comunicazione a mezzo pec;
- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.120/2020, è comunicato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante pubblicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (art. 40, comma 7).

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
(avv. Bruno Calvetta)**

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."